

STATUTO

START ROMAGNA S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENA FO VIA ALTIERO SPINELLI
140

Numero REA: FO - 321015

Codice fiscale: 03836450407

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

"START ROMAGNA S.p.A."

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 - È costituita, ai sensi degli artt. 2325 e ss. del codice civile, una Società per Azioni denominata: **"START ROMAGNA S.p.A."**.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 - La Società ha sede legale in Cesena, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi con o senza stabile rappresentanza) e trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

ARTICOLO 3 - DOMICILIO

3.1 - Il domicilio dei soci, al fine dello svolgimento dei rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ARTICOLO 4 - DURATA

4.1 - La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31.12.2050.

4.2 - Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

5.1 - La società ha il seguente oggetto:

- a) l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o parte delle fasi di produzione e commercializzazione necessarie per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone;
- b) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano;
- c) l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a concessione di competenza ministeriale;
- d) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, anche di tipo metropolitano;
- e) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi alternativi ed integrativi della mobilità;
- f) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi di navigazione in acque sia fluviali o lacustri, sia salse o salmastre, sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di persone e cose;

- g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni, traghetti, autovetture;
- h) l'attività di agenzia per conto di privati, società od enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata;
- i) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano;
- l) la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia;
- m) la attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi;
- n) produzione, distribuzione, vendita ed utilizzo di energia da qualsiasi fonte prodotta.

Sono espressamente esclusi:

- a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 24.02.1998, n.58, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385;
- c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.58/1998.

5.2 - La società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non soci; potrà inoltre costituire altre società, partecipare direttamente o indirettamente, acquistare azioni di altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo principale della società.

ARTICOLO 6 - CAPITALE - AZIONI

6.1 - Il capitale sociale è di Euro 29.000.000,00 (ventinovemilioni virgola zero zero) suddiviso in numero

29.000.000 (ventinovemilioni) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

6.2 - È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione.

6.3 - La società può costituire patrimoni destinati a specifici affari secondo le disposizioni degli art. 2447-bis e segg. c.c..

6.4 - Il capitale è rappresentato da azioni. Ciascuna categoria di azioni è costituita da azioni con il medesimo valore nominale e con gli stessi diritti.

6.5 - La società potrà altresì emettere azioni che attribuiscono ai loro possessori il diritto alla ripartizione degli utili correlati all'attività sociale in un determinato settore nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2350 comma 2 c.c..

6.6 - La società potrà inoltre emettere azioni senza diritto di voto, con voto limitato a determinati argomenti, con voto limitato al verificarsi di condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non potrà essere complessivamente superiore alla metà del capitale sociale.

6.7 - Quando le azioni risultano appartenere ad un solo soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro dell'impresa una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento della compagine sociale.

ARTICOLO 7 - STRUMENTI FINANZIARI

7.1 - La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

7.2 - La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI

8.1 - La società può emettere obbligazioni nominative o al Portatore, nei limiti previsti dalla legge.

8.2 - L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da assumersi con le maggioranze per essa previste. A tal fine l'Assemblea può delegare, ai sensi dell'art. 2420-ter cod.civ., all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte i prestiti obbligazionari convertibili.

8.3 - La società può emettere obbligazioni per una somma eccedente il limite stabilito al comma dell'art. 2412 c.c. comma 1, purché le obbligazioni emesse in eccedenza rispetto a tale limite siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a forme di vigilanza prudenziali.

8.4 - Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli articoli 2415 e ss. c.c..

8.5 - In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni esse non possono essere sottoscritte se non nel rispetto della procedura di evidenza pubblica.

ARTICOLO 9 - PATRIMONI DESTINATI

9.1 - La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in osservanza di quanto previsto dagli artt. 2447-bis e ss. cod.civ. ss. e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

10.1 - Il trasferimento delle azioni è subordinato alle limitazioni previste dal presente articolo.

10.2 - L'assemblea straordinaria è competente a modificare o eliminare i suddetti limiti di circolazione.

10.3 - Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci risultanti dal Registro Imprese, indicando le complete generalità del terzo che intende acquistarle, il prezzo offerto ed ogni altra condizione della cessione.

10.4 - Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni.

10.5 - Qualora il diritto sia esercitato da parte di più soci, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

10.6 - Qualora i soci che hanno correttamente manifestato la propria volontà di esercitare la prelazione esprimano il proprio dissenso in merito al prezzo delle azioni indicato

dal socio offerente e nell'ipotesi che le parti non raggiungano un accordo tra di loro, le stesse potranno ricorrere alla nomina di un arbitratore per la determinazione del suddetto corrispettivo.

10.7 - Nella comunicazione al socio che intende cedere le proprie azioni ciascun socio potrà, altresì, precisare la sua eventuale disponibilità ad acquistare le azioni che rimarranno inopstate da parte degli altri soci.

10.8 - Qualora nessuno dei soci voglia acquistare le azioni del socio offerente ovvero non manifesti tale intenzione nei tempi e nei modi suindicati, quest'ultimo sarà libero di cedere le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 10.4 che precede.

10.9 - Nell'ipotesi in cui alcuni dei soci non dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le azioni ai medesimi riservate dovranno essere offerte, nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 10.3, ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle. Qualora questi ultimi nei quindici giorni successivi alla comunicazione non dovessero manifestare, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto azionario posto in vendita, il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

10.10 - Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimenti azionari a favore di società controllante, controllate o sottoposte al medesimo controllo della cedente.

10.11 - La trasferibilità delle azioni per atto tra vivi è vietata per un periodo di anni tre dalla costituzione della società, fatto salvo che si tratti di trasferimenti a soggetti indicati al comma precedente.

ARTICOLO 11 - FINANZIAMENTI

11.1 - I soci potranno effettuare finanziamenti alla società con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 1.09.93 n. 385 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58 e dalle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 12 - RECESSO

12.1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revocazione dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal

presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

12.2 - Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

1. la proroga del termine;

2. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.3 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

12.4 - Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.5 - Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

12.6 - Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.7 - Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

12.8 - La determinazione del valore delle azioni è effettuata dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato. Gli Amministratori sono tenuti a comunicare al socio recedente il valore entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 12.3.

12.9 - In caso di contestazione, da proporre con raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione del valore, il valore di liquidazione è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1 - L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori e del

Presidente;

- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 commi 725-726-727-728, della Legge 27.12.2006 n. 296, e dei sindaci;
- e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- g) l'approvazione del BUDGET dell'esercizio successivo ove sono stabilite fra l'altro le politiche degli investimenti più rilevanti (c.d parte straordinaria);
- h) approvazione degli indirizzi, in coerenza con il proprio BUDGET, per partecipare alle assemblee che approvano i BUDGET delle singole società partecipate;
- i) qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

13.2 - L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari;
- d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
- e) qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

14.1 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2 - L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art.2428 codice civile le ragioni della dilazione.

14.3 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.

14.4 - Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate normalmente nella sede della società, ma possono essere convocate in luogo diverso, anche fuori del territorio dello Stato purché in territorio comunitario.

14.5 - Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori non provvedono, oppure in loro vece i sindaci, il tribunale può ordinare con decreto la convocazione

dell'assemblea.

14.6 - L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere spedita o recapitata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

14.7 - L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. **14.8** - In mancanza delle suddette formalità di convocazione le assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipino la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 15 - SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

15.1 - Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. è ridotto di otto giorni.

15.2 - In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

15.3 - Possono essere previste ulteriori convocazioni assembleari rispetto alla seconda. In tal caso si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 2369 cod.civ.

ARTICOLO 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

16.1 - L'assemblea ordinaria dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, fatto salvo che, per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali, vale quanto previsto all'art. 2369 del codice civile.

Nelle delibere relative all'approvazione del Budget (cd. parte straordinaria) l'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale.

16.2 - L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale.

Nelle delibere relative a:

- fusioni;
- trasformazioni;
- cessione di rami di azienda;
- aumenti di capitale superiori ad euro 500.000,00

(cinquecentomilaeuro), non finalizzati a coperture di perdite, l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale.

16.3 - In ogni caso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, l'eventuale soppressione della clausola compromissoria di cui al punto 36 che segue deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 17 - DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

17.1 - La partecipazione all'assemblea da parte dei soci è consentita solo previo deposito delle azioni (o della relativa certificazione) presso la sede sociale entro 8 giorni prima dell'assemblea.

17.2 - L'organo amministrativo provvede all'iscrizione nel libro delle adunanze di coloro che hanno partecipato all'assemblea, ad eccezione dei casi di redazione del verbale da parte di un Notaio.

17.3 - Le suddette azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

17.4 - È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

17.5 - I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta sola per lo stesso oggetto.

ARTICOLO 18 - COMPUTO DELLE AZIONI

18.1 - Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le medesime azioni e quelle per le quali non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

18.2 - Le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea pur essendo sospeso il diritto di voto.

ARTICOLO 19 - PRESIDENZA ASSEMBLEE

19.1 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea.

19.2 - Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio, scelto dal presidente medesimo; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del segretario.

19.3 - Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare i risultati di esse.

19.4 - Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 20 - DELEGA

20.1 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

20.2 - La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 - La rappresentanza può essere conferita per più assemblee.

20.4 - Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

20.5 - La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

20.6 - La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

ARTICOLO 21 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

21.1 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

21.2 - Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale

rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

21.3 - Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.4 - Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

21.5 - Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 22 - ASSEMBLEE SPECIALI

22.1 - Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti dei possessori di categorie di azioni o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

22.2 - Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria del presente statuto.

ARTICOLO 23 - ANNULLABILITA' E NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI

23.1 - Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

23.2 - L'impugnazione è proposta dai soci che possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale della società.

23.3 - Ai fini del conteggio delle percentuali di cui al comma precedente rilevano solo le azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che si vuole impugnare.

23.4 - La deliberazione non può essere annullata qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2377 c.c. comma V.

23.5 - Per l'impugnazione delle deliberazioni nulle si applica l'art. 2379 c.c. e le altre norme previste dalla legge.

ARTICOLO 24 - ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1 - La gestione dell'impresa spetta al consiglio di amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

24.2 - Il consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti.

24.3 - La scelta del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, viene effettuata dall'assemblea ordinaria che procede alla nomina degli amministratori per la prima volta nell'atto costitutivo.

24.4 - Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

24.5 - Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

24.6 - Nel periodo che intercorre tra la data di decadenza e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio o l'Amministratore unico continua ad esercitare tutti poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna.

24.7 - Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

24.8 - Se nel corso di un esercizio viene a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto e l'assemblea è convocata d'urgenza per la nomina del nuovo consiglio dagli amministratori rimasti in carica ovvero, nel caso di cessazione contemporanea di tutti gli amministratori, dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 25 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA E REQUISITI PERSONALI

25.1 - Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 c.c..

ARTICOLO 26 - RIMBORSI E COMPENSI

26.1 - I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea.

26.2 - I suddetti compensi possono anche essere costituiti in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 27 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ORGANI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE

27.1 - Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un vice presidente che sostituirà il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il consiglio nomina un segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla società ed eventualmente volta per volta.

27.2 - Il presidente del consiglio di amministrazione,

convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

27.3 - Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno a più dei propri componenti, compreso il presidente.

27.4 - Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il consiglio di amministrazione può nominare un Amministratore Delegato stabilendo, anche per esso, il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

27.5 - Il consiglio di amministrazione può in qualunque momento esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

27.6 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c..

27.7 - Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni 30 giorni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per tutte le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

27.8 - Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e dovrà, se si tratta di consigliere delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

27.9 - Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza come sancito dall'art. 2390 cod.civ.

27.10 - Il Consiglio può nominare un Direttore Generale e un Condirettore, determinando i compiti affidatigli con i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.

ARTICOLO 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

28.1 - Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in ambito comunitario.

28.2 - La convocazione del consiglio viene fatta tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri in carica o di un sindaco effettivo con la

specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

28.3 - La convocazione del consiglio di amministrazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, messaggio fac-simile o posta elettronica, da spediti almeno otto giorni liberi prima della riunione, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno; nei casi di urgenza la convocazione del consiglio di amministrazione potrà essere fatta a mezzo telegramma o telefax da spediti due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante gli stessi elementi di cui sopra.

28.4 - Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del consiglio saranno valide, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica.

28.5 - Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento da altro consigliere designato dal consiglio.

28.6 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei tre quinti degli amministratori in carica.

28.7 - La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

28.8 - Il voto non può essere dato per rappresentanza.

28.9 - Per l'impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applicano gli artt. 2388 c.c. e 2391 c.c. e le norme previste in materia.

ARTICOLO 29 - RAPPRESENTANZA

29.1 - Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza legale della società.

29.2 - La rappresentanza della società spetta anche ai componenti del consiglio di amministrazione nei limiti delle deleghe ricevute, e al Direttore Generale ed al Condirettore, se nominati, nei limiti delle procure ricevute.

ARTICOLO 30 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

30.1 - Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti comunque iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409-bis comma 3 cod. civ.

30.2 - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

30.3 - Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 c.c..

30.4 - L'assunzione della carica di sindaco e il suo mantenimento è subordinata, altresì, al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

30.5 - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

30.6 - Decade dall'ufficio, inoltre, il sindaco che non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni del collegio, di cui due consecutive.

30.7 - I sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

30.8 - La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

30.9 - Fatte salve le fattispecie previste dalle disposizioni di legge, l'assemblea dei soci può decidere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.

30.10 - Quanto previsto per legge, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

ARTICOLO 31 - SOSTITUZIONE MEMBRI COLLEGIO

31.1 - In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397 c.c. comma II. I nuovi sindaci rimangono in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell' art. 2397 c.c. comma II. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

31.2 - In caso di sostituzione del presidente, la presidenza spetta al sindaco più anziano.

31.3 - Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

ARTICOLO 32 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO

32.1 - Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

32.2 - Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

32.3 - Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 33 - BILANCIO

33.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento dei limiti di legge;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.

L'eventuale distribuzione di utili ai soci avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2433 c.c..

ARTICOLO 34 - BUDGET

34.1 - La società redige un Budget che contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nell'esercizio successivo, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- c.d parte ordinaria;
- le linee di sviluppo dell'attività;
- la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod. civ.;
- c.d parte straordinaria;
- il programma degli investimenti più significativi e delle modalità della sua copertura.

34.2 - Il Budget contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

34.3 - Il Budget viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta novembre di ciascun anno e trasmesso ai soci. Successivamente gli amministratori convocano entro il trentun dicembre l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

34.4 - Con l'approvazione del Budget, l'Assemblea dei soci autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.

34.5 - Il primo Budget della società verrà predisposto nell'anno 2010 a valere sull'esercizio di previsione 2011.

ARTICOLO 35 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

35.1 - La società si scioglie qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 2484 c.c. comma I dal punto 1) al punto 6) e per tutte le altre cause previste dalla legge.

35.2 - L'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

35.3 - Si applicano per quanto non previsto le disposizioni degli artt. 2484 c.c. e ss. cod.civ..

ARTICOLO 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

36.1 - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società ed i soci, tra i soci stessi in relazione all'interpretazione del presente statuto e dell'atto costitutivo, per le controversie promosse da amministratori e

sindaci o instaurate contro di loro, nonché delle deliberazioni sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite ad un collegio composto da tre arbitri nominati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

36.2 - Gli arbitri così nominati designeranno il loro presidente.

36.3 - Il collegio deciderà secondo diritto ed in via rituale nel rispetto del contraddittorio. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

36.4 - La decisione dovrà essere emessa entro 90 giorni dalla nomina del collegio vincolerà le parti. Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

36.5 - Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5. Si richiama quanto previsto al punto 16.3 che precede.

37.1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge e, quindi, le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azioni.